



Todarello & Partners

AGOSTO 2016 – CONFERENZA DI SERVIZI: IN VIGORE LE NUOVE NORME – PRINCIPALI NOVITÀ.

E' appena entrato in vigore il decreto legislativo n. 127/2016 (pubblicato in GU il 13.7.16), con il quale il Governo ha riformato la disciplina della conferenza di servizi, secondo la delega contenuta nella c.d. legge Madia.

Il decreto ha sostituito del tutto le norme della legge 241/1990 (la cui vecchia disciplina è applicabile, ai sensi dell'art. 7 di tale decreto, ai soli procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo) che disciplinavano la materia.

Tra le principali novità vi è sicuramente il dimezzamento dei termini per la conclusione della conferenza di servizi la quale, in via ordinaria, dovrà concludersi nel termine di 45 gg. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, il termine è fissato in via generale in 90 giorni, salvo diverse specifiche previsioni. Qualora la conferenza sia volta all'approvazione di progetto sottoposto a VIA, il termine è esteso a 150 gg.

Gli art. 14 bis e 14 ter prevedono due diverse formule di svolgimento della conferenza di servizi:

1) la "conferenza semplificata" (art. 14 bis), la quale è caratterizzata da una modalità di svolgimento "asincrona", ovvero dal fatto che le amministrazioni coinvolte non si riuniscono ma si limitano all'invio telematico della propria determinazione all'amministrazione precedente nei termini previsti;

2) la "conferenza simultanea" che si caratterizza, invece, per la partecipazione contestuale in riunione delle amministrazioni convocate.

Nei casi di "particolare complessità" dei procedimenti l'amministrazione precedente può procedere direttamente in forma simultanea.

Sembra, pertanto, che la conferenza semplificata costituisca la regola, ma può sfociare nella conferenza simultanea, nei casi in cui l'assenso o il dissenso delle amministrazioni coinvolte implicino modifiche sostanziali alla decisione oggetto di conferenza. La conferenza simultanea troverà applicazione in prima istanza in caso di particolare complessità della determinazione da assumere, ovvero su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato entro determinati termini, nonché nel caso in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale regionale.

A fini di semplificazione, la riforma ha anche previsto che nella conferenza simultanea, laddove siano presenti più amministrazioni statali, queste siano rappresentate da un unico soggetto; disposizione analoga è poi stata replicata anche per le PA riconducibili ad un'unica regione o unico ente locale.

Tra gli aspetti di novità più significativi si segnala che il legislatore ha previsto degli obblighi motivazionali molto più stringenti per le amministrazioni determinate a dare un dissenso o un assenso condizionato al provvedimento; al mancato rispetto di tali obblighi sono ricollegati - salvo nei casi in cui le disposizioni dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi - effetti particolarmente significativi, in quanto la comunicazione di una determinazione priva di motivazione è equiparata ad un "assenso senza condizioni".

L'esame della nuova disciplina porta a ritenere che la conferenza possa concludersi nei seguenti modi:

1) con riguardo alla conferenza semplificata:

a. con una determinazione motivata dell'amministrazione precedente immediatamente efficace, nel caso siano stati raccolti solo atti di assenso incondizionati o se, a discrezione dell'autorità precedente, le condizioni/prescrizioni poste (per l'assenso o il superamento del dissenso) sono superabili senza necessità di modifiche sostanziali alla decisione oggetto di conferenza (art. 14 bis);

b. in caso di atti di dissenso non ritenuti superabili, con una determinazione motivata di conclusione negativa dell'autorità precedente con effetto di preavviso di rigetto; è necessario, quindi, un ulteriore provvedimento conclusivo da parte dell'autorità precedente (art. 14 bis);

2) nel caso di conferenza simultanea:

a. con determinazione motivata sulla base delle posizioni prevalenti (art. 14 ter), la cui efficacia può essere sospesa nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (nel qual caso verrà avviato il procedimento per il superamento del dissenso davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Per le amministrazioni i cui atti siano sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, è prevista la possibilità di sollecitare, con congrua

motivazione, l'amministrazione precedente a revocare/annullare in via di autotutela la determinazione conclusiva, previa indizione di nuova conferenza.

Nel caso di amministrazioni dissenzienti il rimedio previsto è rappresentato dall'opposizione al Consiglio dei Ministri, esperibile entro 10 gg dalla comunicazione della determinazione motivata della conferenza; l'opposizione sospende la determinazione motivata e apre un complesso procedimento finalizzato all'eventuale superamento del dissenso.

In estrema sintesi, nel caso in cui non sia possibile individuare una posizione condivisa, la questione è rimessa al CDM, il quale può respingere l'opposizione (ed in tale caso, la determinazione motivata diventa efficace) o accoglierla parzialmente, modificando il contenuto della determinazione della conferenza di servizi.

Conclusivamente non può non evidenziarsi come su alcuni aspetti più problematici della riforma – non considerati in questa breve nota informativa – dovrà in futuro tenersi conto degli inevitabili assestamenti e affinamenti che deriveranno dalle prassi applicative e dalle interpretazioni della giurisprudenza amministrativa.

Si segnala in proposito che il Ministro per la Semplificazione e la P.A. ha emanato una "Guida alla nuova conferenza di servizi" al fine di far conoscere e spiegare le principali novità introdotte all'istituto e facilitarne l'applicazione da parte delle Amministrazioni (<http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/guida-alle-novita-della-conferenza-di-servizi/>).

*

La redazione di questa nota è stata curata dagli avv.ti Massimo Colicchia, Chiara Berra e Nicolò Spizzico. Per maggiori informazioni o chiarimenti qui trattati si prega contattare l'**avv. Massimo Colicchia**, presso il nostro ufficio di Milano.

* * *

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.

©Todarello & Partners
Studio Legale Associato